

LAMPADE ELETTRICHE E APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE

Focus su regolamenti, applicazioni, etichettatura e responsabilità degli operatori



[Regolamento UE 874/2012](#)

[Ambito di applicazione](#)

[Etichettatura, Scheda di prodotto, Documentazione tecnica](#)

- [La struttura delle etichette per le lampade](#)
- [Le etichette per le lampade esposte in un punto vendita](#)
- [L'etichetta per gli apparecchi di illuminazione](#)
- [L'etichetta per gli apparecchi di illuminazione esposti nel punto di vendita](#)

[Responsabilità degli operatori](#)

[Fornitori](#)

[Rivenditori](#)

[Vendita a distanza](#)

[Vigilanza, Controlli, Sanzioni](#)

[Riferimenti normativi](#)

Come scegliere la lampadina giusta?
Consulta [i consigli pratici di ASSIL](#)



IL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 874/2012

L'etichettatura indicante il consumo di energia delle lampade elettriche e degli apparecchi di illuminazione è regolamentata dal [Regolamento UE 874/2012](#), che integra la Direttiva 2010/30/UE (recepita in Italia con [D. lgs. n. 104/2012](#)). Il Regolamento è direttamente applicabile, senza bisogno di recepimento nella normativa interna. In vigore dal 16 ottobre 2012, si applica **integralmente a partire dal 1 marzo 2014**, intesa come data di immissione del prodotto sul mercato.

Le novità

Rispetto alla precedente legislazione (dir.98/11/CE):

- viene esteso l' ambito di applicazione;
- vengono previste nuove classi, superiori alla classe A (eliminando le Classi F e G);
- viene introdotta la definizione di detentore finale e relativi obblighi di informazione nei suoi confronti.



Definizioni

LAMPADA

Un'unità che consiste di una o più sorgenti luminose le cui prestazioni possono essere verificate in modo indipendente (art. 2, c. 4)

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE

Un apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce trasmessa da una o più lampade e che include tutte le parti necessarie per sostenere, fissare e proteggere le lampade e, ove necessario, i circuiti ausiliari e gli strumenti per collegarli all'alimentazione elettrica (art. 2, c. 26)



[Consulta il Regolamento Delegato \(UE\) 874/2012](#)

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento 874/2012 fissa i requisiti in materia di etichettatura e presentazione di informazioni di prodotto relative alle seguenti tipologie di lampade elettriche:

- lampade a filamento;
- lampade fluorescenti;
- lampade a scarica ad alta intensità;
- lampade e moduli LED.

Vengono inoltre fissati i requisiti in materia di etichettatura degli apparecchi di illuminazione progettati per funzionare con tali lampade e commercializzati per gli utilizzatori finali. Sono compresi gli apparecchi di illuminazione integrati in altri prodotti che non dipendono dall'alimentazione elettrica nel normale utilizzo (ad esempio, mobili).

Prodotti esclusi

Sono esclusi dal campo d'applicazione del Regolamento i seguenti prodotti:

- a) lampade e moduli LED con un flusso luminoso inferiore a 30 lumen;
- b) lampade e moduli LED commercializzati per funzionare con batterie;
- c) lampade e moduli LED commercializzati per applicazioni il cui scopo primario non è l'illuminazione, quali:
 - emissione di luce in quanto agente in processi chimici o biologici (ad esempio, polimerizzazione, terapia fotodinamica, orticoltura, cura degli animali domestici, prodotti contro gli insetti);
 - cattura e proiezione di immagini (flash per macchine fotografiche, fotocopiatrici, videoproiettori);
 - riscaldamento (ad esempio, lampade a infrarossi);
 - segnalazione (ad esempio, lampade segnaletiche negli aeroporti).

I moduli e le lampade LED sopraelencati non sono esclusi quando sono commercializzati a fini di illuminazione.

- d) lampade e moduli LED commercializzati con parti di un apparecchio di illuminazione e non destinati ad essere asportati dall'utilizzatore finale, tranne quando sono venduti, dati in locazione o in locazione-vendita ovvero esposti separatamente all'utilizzatore finale, ad esempio come pezzi di ricambio;
- e) lampade e moduli LED commercializzati come parte di un prodotto il cui scopo primario non è l'illuminazione. Tuttavia se sono venduti, dati in locazione o in locazione-vendita ovvero esposti separatamente, ad esempio come pezzi di ricambio, rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento;

- f) lampade e moduli LED non conformi ai requisiti applicabili nel 2013 e 2014, conformemente ai regolamenti che attuano la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- g) apparecchi di illuminazione progettati per funzionare esclusivamente con le lampade e moduli LED elencati ai punti a), b) e c).

ETICHETTATURA, SCHEDA DI PRODOTTO E DOCUMENTAZIONE TECNICA

Etichettatura di lampade e apparecchi di illuminazione

La nuova etichetta è obbligatoria per le lampade immesse sul mercato a decorrere dal 1 settembre 2013 e per gli apparecchi di illuminazione immessi sul mercato a decorrere dal 1 marzo 2014.

- ✓ [L'etichetta per le lampade, obbligatoria dal 1 settembre 2013](#)
- ✓ [Le etichette per lampade esposte in un punto vendita](#)
- ✓ [L'etichetta per gli apparecchi di illuminazione, obbligatoria dal 1 marzo 2014](#)
- ✓ [L'etichetta per gli apparecchi di illuminazione esposti in un punto vendita](#)

>> [Leggi l'informativa sulle etichettatura dei prodotti](#)

Scheda di prodotto

La scheda contiene le informazioni specificate per l'etichetta. Qualora non siano fornite schede informative per il prodotto, l'etichetta associata allo stesso può essere considerata come scheda.

>> [Leggi l'informativa sulla scheda di prodotto](#)

Documentazione tecnica

Le lampade elettriche e gli apparecchi di illuminazione destinati agli utilizzatori finali dispongono di un fascicolo tecnico (da fornire, previa richiesta, alle autorità degli Stati membri e alla Commissione) che comprende:

- nome e indirizzo del fornitore;
- una descrizione generale dell'apparecchio che consenta di identificarlo univocamente e agevolmente;
- i riferimenti alle norme armonizzate applicate (se necessario);
- gli altri standard tecnici e le specifiche utilizzate (se necessario);
- la firma della persona autorizzata a vincolare il fornitore;
- i parametri tecnici per determinare il consumo di energia e l'efficienza energetica nel caso delle lampade elettriche e la compatibilità con le lampade

nel caso degli apparecchi di illuminazione, specificando quantomeno una combinazione realistica di impostazioni del prodotto nonché le condizioni in cui sottoporre a prova il prodotto;

- per le lampade elettriche, i risultati dei calcoli eseguiti su efficienza energetica e consumo di energia, in conformità all'allegato VII del Regolamento.

Le informazioni contenute in tale documentazione tecnica dettagliata possono essere incorporate nella documentazione tecnica conforme alle misure di cui alla direttiva 2009/125/CE.

>> [Leggi l'informativa sulla documentazione tecnica](#)

La struttura delle etichette per le lampade

L'etichetta deve essere elaborata secondo il modello in figura.

Le specifiche dimensionali riportate nella figura a fianco si applicano all'etichetta di una lampada di 36 mm di larghezza e 75 mm di altezza. Se l'etichetta è stampata in un formato differente, il contenuto deve comunque rimanere proporzionato alle specifiche di cui sopra.

L'etichetta deve rispettare tutti i **requisiti** elencati di seguito (i numeri si riferiscono alla figura riportata sopra: le specifiche relative ai colori si applicano esclusivamente alla versione policroma dell'etichetta):

1. **Tratto del bordo:** 2 pt - colore: ciano 100 % - angoli arrotondati: 1 mm.

2. **Logo UE:** colori: X-80-00-00 e 00-00-X-00.

3. **Logo Energia:** colore: X-00-00-00. Pittogrammi come raffigurati: logo UE e logo energia (combinati) - larghezza: 30 mm, altezza: 9 mm.

4. **Bordo al di sotto dei loghi:** 1 pt - colore: ciano 100 % - lunghezza: 30 mm.

5. **Scala A++ / E:**

- **Freccia:** altezza: 5 mm, spazio intermedio: 0,8 mm - colori: classe più elevata: X-00-X-00, seconda classe: 70-00-X-00, terza classe: 30-00-X-00, quarta classe: 00-00-X-00, quinta classe: 00-30-X-00, sesta classe: 00-70-X-00, ultima classe: 00-X-X-00.

- **Testo:** Calibri grassetto pt, maiuscolo e bianco; simboli «+»: Calibri grassetto 15 pt, in apice, bianco, allineati su un'unica riga.

6. **Classe di efficienza energetica**

- **Freccia:** larghezza: 11,2 mm, altezza: 7 mm, 100 % nero;

- **Testo:** Calibri grassetto 20 pt, maiuscolo e bianco; simboli «+»: Calibri grassetto 20 pt, in apice,

bianco, allineati su un'unica riga


7. **Consumo ponderato di energia**

- **Valore:** Calibri grassetto 16 pt, 100 % nero; e Calibri normale 9 pt, 100 % nero.

8. **Nome o marchio del fornitore**

9. **Identificazione del modello del fornitore**

Le informazioni sul fornitore e sul modello sono contenute in un riquadro di 30 × 7 mm.




Dimensioni. L'etichetta riportata in figura riportata ai deve avere **una larghezza di almeno 36 mm e un'altezza di almeno 75 mm**. Se l'etichetta è riportata sull'imballaggio (vedi precedente paragrafo), l'etichetta deve essere scelta tra le quattro illustrazioni viste in precedenza (monocromatica o policromatica), con una larghezza di almeno 36 mm e un'altezza rispettivamente di 68 mm e 62 mm. Se nessun lato dell'imballaggio presenta una larghezza sufficiente a contenere l'etichetta e il relativo margine, o qualora essa occupi più del 50 % della superficie del lato più grande, l'etichetta e il margine possono essere ridotti, ma non più di quanto sia necessario per soddisfare queste due condizioni. Tale riduzione non può tuttavia essere superiore del 40 % (in altezza) rispetto alla dimensione normale dell'etichetta. Se l'imballaggio è troppo piccolo per incollarvi anche l'etichetta ridotta, un'etichetta larga 36 mm e alta 75 mm deve essere attaccata alla lampada o allo stesso imballaggio.

Sfondo. Sia nella versione policroma che in quella monocroma dell'etichetta lo sfondo deve essere bianco. Per la versione policroma dell'etichetta si utilizza la quadricromia CMYK — ciano, magenta, giallo e nero, come indicato di seguito: 00-70-X-00: 0 % ciano, 70 % magenta, 100 % giallo, 0 % nero.

Nessun altro elemento fissato, stampato o incollato al singolo imballaggio deve in alcun modo impedirne o ridurne la visibilità. In deroga a questo punto, se un modello ha ricevuto il marchio UE di qualità ecologica («Ecolabel») ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, è possibile aggiungere una riproduzione di tale marchio.




Le etichette per lampade esposte nei punti vendita

Se l'etichetta non è stampata sull'imballaggio deve contenere le informazioni seguenti:



- I → il nome o marchio del fornitore;
- II → l'identificatore del modello del fornitore, vale a dire il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello specifico di lampada da altri modelli dello stesso marchio o che riportano il nome dello stesso fornitore;
- III → la classe di efficienza energetica determinata conformemente all'allegato VI; la punta della freccia contenente la classe di efficienza energetica della lampada si trova all'altezza della punta della freccia indicante la relativa classe di efficienza energetica;
- IV → il consumo annuo ponderato di energia (E_C) in kWh per 1 000 ore, calcolato e arrotondato alla cifra intera più vicina in conformità all'allegato VII.

Se l'etichetta è stampata sull'imballaggio le informazioni di cui ai punti I), II) e IV) sono riportate altrove sull'imballaggio, non è necessario che tali informazioni figurino sull'etichetta. L'etichetta deve allora essere scelta tra una delle illustrazioni (versione policroma e monocroma) riportate di seguito:



L'etichetta per gli apparecchi di illuminazione

Il Regolamento introduce un'etichetta per gli apparecchi di illuminazione indicante le **classi di efficienza energetica delle lampade** con cui tali apparecchi sono compatibili, comprese le classi di efficienza energetica delle lampade eventualmente incluse nelle confezioni di vendita di tali apparecchi.

La nuova etichetta informativa per gli apparecchi di illuminazione esposti nel punto vendita deve essere in prossimità dell'apparecchio stesso, in modo da risultare **chiaramente visibile e identificabile** come etichetta relativa a tale modello, corredando in modo chiaro le informazioni maggiormente visibili in modo diretto (quali informazioni sul prezzo o specifiche tecniche dell'apparecchio). Essa riporterà la classe energetica delle lampade compatibili con l'apparecchio di illuminazione nonché quella delle lampade effettivamente presenti nella confezione, se fornite.

L'Etichetta deve essere conforme alla figura sotto riportata:

- l'etichetta è **quantomeno larga 50 mm e alta 100 mm**;
- lo sfondo è bianco o trasparente ma le lettere delle classi di efficienza energetica sono sempre bianche; se lo sfondo è trasparente, il rivenditore deve assicurarsi che l'etichetta sia apposta su una superficie bianca o grigio chiara che mantenga la leggibilità di tutti gli elementi dell'etichetta;
- si utilizza la quadricromia CMYK — ciano, magenta, giallo e nero — come indicato di seguito: 00-70-X-00: 0 % ciano, 70 % magenta, 100 % giallo, 0 % nero.

L'etichetta deve rispettare tutti i **requisiti** elencati di seguito:

1. **Tratto del bordo:** 2 pt - colore: ciano 100 % - angoli arrotondati: 1 mm.
2. **Bordo al di sotto dei loghi:** 1 pt - colore: ciano 100 % - lunghezza: 43 mm.
3. **Logo dell'apparecchio di illuminazione:** tratto: 1 pt - colore: ciano 100 % - dimensioni 13 mm x 13 mm - angoli arrotondati: 1 mm. Pittogramma come raffigurato, o pittogramma o fotografia del rivenditore, se ciò garantisce una descrizione migliore dell'apparecchio di illuminazione relativo all'etichetta.
4. **Testo:** Calibri normale 9 pt o più, 100 % nero.
5. **Scala A++-E:**
 - **Freccia:** altezza: 5 mm, spazio intermedio: 0,8 mm - colori: classe più elevata: X-00-X-00, seconda classe: 70-00-X-00, terza classe: 30-00-X-00, quarta classe: 00-00-X-00, quinta classe: 00-30-X-00, sesta classe: 00-70-X-00, ultima classe: 00-X-X-00.
 - **Testo:** Calibri grassetto 14 pt, maiuscolo e bianco; simboli «+»:
Calibri grassetto 14 pt, in apice, bianco, allineati su un'unica riga.
6. **Testo LED:** Verdana normale 15 pt, 100 % nero.
7. **Crocetta:** colore: 13-X-X-04, tratto: 3 pt.
8. **Logo della lampada:** pittogramma raffigurato.
9. **Testo:** Calibri normale 10 pt o più, 100 % nero.
10. **Numero del regolamento:** Calibri grassetto 10 pt, 100 % nero.
11. **Logo UE:** Colori: X-80-00-00 e 00-00-X-00.
12. **Nome o marchio del fornitore**
13. **Identificatore del modello del fornitore:** le informazioni sul fornitore e sul modello devono essere contenute in un riquadro di 43 x 10 mm.



14. Freccia della classe di efficienza energetica

- **Freccia:** altezza: 3,9 mm, larghezza: come indicato nell'illustrazione del punto 4, ma ridotta nella stessa proporzione dell'altezza, colore: il colore definito al punto 4, quale applicabile.

- **Testo:** Calibri grassetto 10,5 pt, maiuscolo e bianco; simboli «+»: Calibri grassetto 10,5 pt, in apice, bianco, allineati su un'unica riga.

Se non vi è spazio sufficiente per indicare le frecce delle classi di efficienza energetica nello spazio della frase di cui al punto 2 V, lettera a), può essere utilizzato a tale scopo lo spazio esistente tra il numero del regolamento e il logo UE;

L'etichetta per gli apparecchi di illuminazione esposti nei punti vendita

Un importante assunto di partenza è che l'etichetta deve essere redatta nella lingua del paese dove si trova il punto vendita dove il prodotto sarà esposto. Dopodiché, l'etichetta dovrà riportare le seguenti informazioni:

Se l'etichetta non è stampata sull'imballaggio deve contenere le informazioni seguenti:



I → il nome o marchio del fornitore

II → l'identificatore del modello del fornitore, vale a dire il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello specifico di apparecchio di illuminazione da altri modelli dello stesso marchio

III → una frase come quella nell'esempio in figura. Al posto del termine «apparecchio di illuminazione» può essere utilizzata una definizione più specifica che descriva il particolare tipo di apparecchio di illuminazione o il prodotto in cui è integrato tale apparecchio (ad esempio un mobile), purché sia chiaro che il termine si riferisce al prodotto in vendita che fa funzionare le sorgenti luminose

IV → la gamma delle classi di efficienza energetica corredata, se del caso, dei seguenti elementi:


- a) un pittogramma con un «bulbo» indicante le classi di efficienza energetica delle lampade che l'utente può sostituire e che sono compatibili con l'apparecchio di illuminazione, conformemente ai requisiti più avanzati in materia di compatibilità;
- b) una crocetta apposta sulle classi di efficienza energetica delle lampade non compatibili con l'apparecchio di illuminazione, conformemente ai requisiti più avanzati in materia di compatibilità;
- c) le lettere «LED» disposte verticalmente a fianco delle classi da A a A++, se l'apparecchio di illuminazione contiene moduli LED non destinati ad essere sostituiti dall'utilizzatore finale. Se tale apparecchio di illuminazione non presenta attacchi per lampade che l'utilizzatore finale può sostituire, una crocetta è apposta sulle classi da B a E

V

una delle seguenti opzioni, a seconda della loro applicabilità:

- a) se l'apparecchio di illuminazione funziona con lampade che l'utilizzatore finale può sostituire, e queste non sono fornite con l'apparecchio di illuminazione, una frase come in figura, indicante le classi di efficienza energetica (vedi figura sopra);
- b) se l'apparecchio di illuminazione contiene moduli LED non sostituibili, una frase come nell'**Esempio b** (vedi sotto);
- c) se l'apparecchio di illuminazione contiene sia moduli LED non sostituibili sia attacchi per lampade che possono essere sostituite dall'utilizzatore finale, una frase come nell'**Esempio c** (vedi sotto);
- d) se l'apparecchio di illuminazione funziona con lampade sostituibili e queste non sono fornite, con l'apparecchio, lo spazio è lasciato vuoto (vedi **Esempio d** sotto).

Esempio b)



Esempio c)
Nessuna lampada fornita



Lampade fornite



Esempio d)



L'etichetta può essere inoltre affissa con orientamento orizzontale

In questo caso dovrà avere larghezza di almeno 100 mm e altezza di almeno 50 mm. I componenti dell'etichetta devono essere del tipo descritto alle lettere da b) a c) e solo collocati come negli esempi riportati di seguito, quali applicabili. Se non vi è spazio sufficiente per riportare le frecce delle classi di efficienza energetica nel riquadro di testo a sinistra della scala da A++ a E, il riquadro può essere ingrandito in senso verticale di quanto è necessario.



RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI

Fornitori

- I fornitori di Lampade Elettriche (come prodotti singoli) si assicurano che:
 - ✓ sia disponibile una [scheda di prodotto](#);
 - ✓ la [documentazione tecnica](#) sia fornita alle autorità degli Stati membri e alla Commissione, qualora richiesta;
 - ✓ qualsiasi pubblicità, indicazione ufficiale di prezzo o offerta, che fornisca informazioni relative all'energia o al prezzo per una lampada specifica, indichi la classe di efficienza energetica;
 - ✓ qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a una lampada specifica, che ne descrive i parametri tecnici specifici, includa la classe di efficienza energetica di tale lampada;
 - ✓ se la lampada è destinata ad essere commercializzata attraverso un punto di vendita, sull'esterno dell'imballaggio individuale deve essere apposta o stampata [un'etichetta realizzata nel formato e con le informazioni viste nel precedente paragrafo](#) e, al di fuori dell'etichetta, deve essere riportata la potenza nominale della lampada.
- I fornitori di Apparecchi di Illuminazione si assicurano che:
 - ✓ la documentazione tecnica sia fornita alle autorità degli Stati membri e alla Commissione, qualora richiesta;
 - ✓ le informazioni contenute nell'etichetta siano fornite in qualsiasi pubblicità, indicazione ufficiale di prezzo o offerta, che fornisca informazioni relative all'energia o al prezzo per un apparecchio di illuminazione specifico, nonché in qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a una data lampada che ne descriva i parametri tecnici specifici.

In questi casi le informazioni possono essere presentate in formati diversi da quelli riportati all'allegato I.2, ad esempio in formato esclusivamente testuale;
 - ✓ se l'apparecchio di illuminazione è destinato ad essere commercializzato attraverso un punto di vendita, ai rivenditori deve essere messa a disposizione, a titolo gratuito e in formato elettronico o cartaceo, [un'etichetta realizzata nel formato e con le informazioni viste nel precedente paragrafo](#);
 - ✓ se l'apparecchio di illuminazione è immesso sul mercato in un imballaggio comprendente lampade elettriche che l'utilizzatore finale può sostituire nell'apparecchio di illuminazione, l'imballaggio originale di tali lampade è contenuto nell'imballaggio dell'apparecchio di illuminazione. In caso contrario, all'interno o all'esterno dell'imballaggio dell'apparecchio di illuminazione devono essere riportate, in una qualche forma, le informazioni indicate sull'imballaggio originale della lampada e prescritte dal [regolamento 874/2012](#) (vale a dire il presente) e dai regolamenti della

Commissione che stabiliscono i requisiti di progettazione ecocompatibile per le lampade a norma della [direttiva 2009/125/CE](#).

I fornitori di apparecchi di illuminazione destinati ad essere commercializzati attraverso un punto di vendita sono ritenuti conformi agli obblighi che incombono loro in quanto distributori.

Rivenditori

- I rivenditori di Lampade Elettriche si assicurano che:
 - ✓ i prodotti distribuiti siano corredati di etichetta e di scheda;
 - ✓ ciascun modello messo in vendita, noleggio o in vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che il detentore finale veda l'apparecchio esposto, sia commercializzato corredato delle informazioni richieste ai [fornitori](#);
 - ✓ qualsiasi pubblicità, indicazione ufficiale di prezzo o offerta, che fornisca informazioni relative all'energia o al prezzo per un modello specifico, indichi la classe di efficienza energetica;
 - ✓ qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a un modello specifico, che ne descrive i parametri tecnici specifici, includa la classe di efficienza energetica di tale modello.
- I rivenditori di Apparecchi di Illuminazione si assicurano che:
 - ✓ le informazioni contenute nell'etichetta ([vedi precedente capitolo](#)) siano fornite in qualsiasi pubblicità, indicazione ufficiale di prezzo o offerta, che fornisca informazioni relative all'energia o al prezzo per un apparecchio di illuminazione specifico, nonché in qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a un dato apparecchio di illuminazione che ne descriva i parametri tecnici specifici;
 - ✓ ciascun modello presentato in un punto di vendita sia corredato dell'[etichetta prevista](#) o in prossimità dell'apparecchio di illuminazione esposto (in modo da essere chiaramente visibile e identificabile come etichetta relativa a tale modello) o corredando in modo chiaro le informazioni più direttamente visibili relative all'apparecchio di illuminazione esposto nel punto di vendita (quali informazioni sul prezzo o tecniche). In caso contrario, all'interno o all'esterno dell'imballaggio dell'apparecchio di illuminazione devono essere riportate, in una qualche forma, le informazioni indicate sull'imballaggio originale della lampada e prescritte dal [regolamento 874/2012](#) (vale a dire il presente) e dai regolamenti della Commissione che stabiliscono i requisiti di progettazione ecocompatibile per le lampade a norma della [direttiva 2009/125/CE](#).

Vendita a distanza

Nei casi in cui si prevede che il cliente finale non abbia la possibilità di vedere il prodotto esposto (ad esempio vendita, affitto, locazione finanziaria per corrispondenza, catalogo, via internet, tramite televendita,..) le informazioni sono fornite nell'ordine seguente:

- classe di efficienza energetica (A++, A+, A, B, C, D, E);
- consumo annuo ponderato di energia in kWh per 1.000 ore, arrotondato alla cifra intera superiore più vicina e calcolato come indicato in figura (allegato VII, parte 2 del dec. leg. 875/2012)

2. CALCOLO DEL CONSUMO DI ENERGIA

Il consumo di energia ponderato (E_c) è calcolato in kWh/1 000 h con la formula seguente e arrotondato al secondo decimale:

$$E_c = \frac{P_{cor} \times 1\,000\,h}{1\,000}$$

dove P_{cor} è la potenza corretta per le eventuali perdite dell'unità di alimentazione in conformità con la precedente parte 1.

Qualsiasi altra informazione contenuta nella scheda di prodotto deve essere fornita nella forma e nell'ordine già definiti ([vedi paragrafo dedicato](#)).

Tutte le informazioni devono essere stampate o esposte in dimensioni e caratteri leggibili.

VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI

Le funzioni di vigilanza sono affidate al **Ministero dello Sviluppo Economico**, coadiuvato nel suo operato dall'[ENEA](#), Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, che fornisce le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Questo è quanto indicato dal [D.Lgs 104/2012](#). Tra le funzioni di vigilanza proprie del Ministero dello Sviluppo Economico, meritano menzione:

- la vigilanza sul rispetto del decreto e dei regolamenti da parte di distributori e fornitori;
- la promozione di campagne di informazione a carattere educativo e pubblicitario;
- l'organizzazione di controlli di conformità dei prodotti disciplinati, attraverso il prelievo di campioni dei medesimi e la richiesta di tutte le informazioni necessarie alle parti interessate;
- lo svolgimento di analisi del mercato e la cooperazione e lo scambio d'informazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri dell'UE ai fini della vigilanza;
- informare la Commissione Europea dei risultati dell'attività di sorveglianza

Il ruolo della Camera di Commercio e della Guardia di Finanza

Il Ministero dello Sviluppo Economico si avvale per le [attività di vigilanza](#) della collaborazione, in particolare, delle Camere di Commercio e della Guardia di Finanza.

Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono invece svolte dall'**Agenzia delle Dogane**.

Modalità di verifica

- **Controlli visivi**
Il controllo visivo è volto a verificare che sul prodotto immesso in commercio siano presenti tutte le indicazioni obbligatorie.
- **Controlli documentali**
Il controllo documentale è volto a verificare la documentazione tecnica realizzata dal fornitore.
- **Controlli fisici**
Il controllo fisico consiste nel sottoporre il prodotto a prove di laboratorio previste dalle norme armonizzate o norme applicabili. È sempre accompagnato anche da un controllo documentale. Le Camere di Commercio sono tenute ad affidare tali verifiche a laboratori autorizzati/accreditati.



Attività di Controllo e Poteri del Ministero inerenti l'attività di Vigilanza (art.12 D.Lgs 104/2012)

1. Il Ministero dello Sviluppo Economico, **quando l'etichetta prevista è assente, incompleta o inesatta**, o che **la scheda prevista è assente o incompleta o inesatta** o non redatta in lingua italiana, o che **la documentazione tecnica è incompleta o insufficiente** per consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta o sulla scheda, ordina al fornitore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni disponendo il divieto temporaneo di immissione sul mercato, di commercializzazione e di messa in servizio. Decorso inutilmente tale termine, vieta definitivamente l'immissione sul mercato, la commercializzazione e la messa in servizio del prodotto sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro e, se del caso, il richiamo.
2. Il Ministero dello Sviluppo Economico, quando accerta la **contemporanea mancanza dell'etichetta e della scheda o che la documentazione tecnica è assente** o non è tenuta a disposizione o messa a disposizione dispone nei confronti del fornitore il divieto di immissione sul mercato, di commercializzazione e di messa in servizio del prodotto, ne ordina il ritiro e, se del caso, il richiamo.
3. Il Ministero dello Sviluppo Economico, quando accerta la presenza sul prodotto di **etichettature energetiche non autorizzate o di simboli**, marchi iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso, ordina al fornitore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni disponendo il divieto temporaneo di immissione sul mercato, di commercializzazione e di messa in servizio. Decorso inutilmente tale termine, vieta definitivamente l'immissione sul mercato, la commercializzazione e la messa in servizio del prodotto sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro e, se del caso, il richiamo.
4. Le misure di cui ai commi da 1 a 3 sono adottate con **provvedimento motivato e notificato all'interessato con l'indicazione dei mezzi di impugnativa e del termine entro cui è possibile ricorrere**. I costi relativi sono a carico dei fornitori e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico dei distributori.



Sanzioni

Le sanzioni seguenti sono irrogate dalla Camera di Commercio territorialmente competente ed al procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge [24 novembre 1981, n. 689](#). Le somme derivanti da tali sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

FORNITORI

- **da 4.000 a 40.000 euro**, il fornitore che non ottempera ai provvedimenti adottati dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 12, commi da 1 a 3 (vedi pagina precedente);
- **da 3.000 a 30.000 euro**, il fornitore che immette sul mercato, commercializza o mette in servizio prodotti privi dell'etichetta o della scheda prescritta o la cui documentazione tecnica non è tenuta a disposizione o non è messa a disposizione entro i termini stabiliti;
- **da 2.000 a 20.000 euro**, il fornitore che immette sul mercato, commercializza o mette in servizio prodotti con etichetta incompleta o inesatta, o prodotti con scheda incompleta o inesatta o con documentazione tecnica incompleta o insufficiente per consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta o sulla scheda. O ancora prodotti con etichette non autorizzate o prodotti sui quali sono apposti simboli, marchi iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso.

DISTRIBUTORI

- **da 1.000 a 10.000 euro**, il distributore che espone prodotti privi di etichetta oppure privi della prevista scheda;
- **da 500 a 5.000 euro**, il distributore che espone prodotti con etichetta posta in maniera non visibile e leggibile, oppure prodotti sui quali la scheda non è presente o non è redatta in lingua italiana, o prodotti con etichetta energetica non autorizzata o sui quali sono apposti simboli, marchi iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- 🎓 [Regolamento \(UE\) 874/2012](#)
- 🎓 [Regolamento \(UE\) consolidato 874/2012](#)
- 🎓 [Direttiva 30/2010/UE](#)
- 🎓 [D. lgs 104/2012](#)

Legislazione precedente

Direttiva 92/75/CE sulla fornitura di informazioni sul consumo di energia, attraverso l'etichettatura e le informazioni standard di prodotto per apparecchi domestici, recepita in Italia con **DPR 107/1998**.

Direttiva 98/11/CE della Commissione del 27 gennaio 1998 che stabilisce le modalità d'applicazione della Direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico (abrogata dal 1° settembre 2013), recepita in Italia dal **DM 10 luglio 2001**.